



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
64^a Seduta
Martedì 22 gennaio 2019

Deliberazione n. 382 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere – Questore f.f.: Giuseppe Giudiceandrea
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 18, assenti 13

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 18, a favore 13, contrari 5 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.f. f.to: Giudiceandrea

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 25 gennaio 2019



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 382 del 22 gennaio 2019

X LEGISLATURA


LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 gennaio 2019.

Reggio Calabria, 25 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)





RELAZIONE

La regione Calabria, come noto, è stata interessata, sin dal 1997, dalla gestione commissariale in materia di rifiuti che si è protratta sino al marzo del 2013. Da allora, nelle more della completa definizione della governance del sistema, con il rientro definitivo delle competenze agli Enti Locali, competenti per legge, la regione Calabria, in ossequio alle previsioni della legge n. 18/2013, svolge le attività che prima facevano capo al suddetto Commissario. Pertanto, la gestione dei rifiuti in Calabria oggi è così articolata:

- i comuni svolgono le attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nonché del recupero della frazione secca da RD;
- la regione si occupa delle attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani residuali e dell'organico da RD.

Il riassetto del sistema è stato quindi disciplinato dalla Lr n. 14/2014, che ha stabilito che la gestione dei rifiuti urbani venga organizzata in ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con i limiti geografici delle 5 province calabresi con l'individuazione, per ciascun ambito, di sub-ambiti territoriali (ARO) per l'organizzazione del segmento del servizio relativo allo spazzamento, raccolta e trasporto.

L'ente di governo di ciascun ambito è la Comunità d'Ambito costituita dall'Assemblea dei sindaci in seno alla quale, attraverso la forma associativa ex art. 30 del TUEL, essi esercitano la funzione fondamentale di cui all'art. 19 del d.l. 95/2012 relativa alla gestione dei rifiuti.

L'attuazione del percorso delineato nella legge regionale di riordino si è rilevato un percorso non agevole per la ritrosia dei Comuni a riappropriarsi di una competenza, tra l'altro loro assegnata dall'art. 117 della Costituzione.

Il processo di aggregazione sancito nella norma è stato accolto con iniziale ostilità da parte dei Comuni e la Regione ha dovuto condurre un'intensa azione di accompagnamento e di supporto nei confronti degli enti locali affinché essi si riappropriassero del ruolo centrale del quale erano stati depauperati a seguito del commissariamento nel settore dei rifiuti.

Innumerevoli sono stati gli incontri con i comuni calabresi, in un primo tempo per portare a compimento il processo di aggregazione attraverso l'adesione di tutti i Comuni all'ente di governo dell'ambito, successivamente per addivenire alla piena operatività della Comunità d'Ambito e al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento.

La copiosa corrispondenza, fitta di chiarimenti e di sollecitazioni, le diffide inviate e gli incontri tenuti per dissipare dubbi e resistenze sono la testimonianza di un lungo ed estenuante lavoro. Alcuni enti locali hanno mostrato maggiore consapevolezza, partecipazione e capacità amministrativa aderendo all'ente di governo in tempi rapidi.

Di fatto si è configurata tra le province calabresi una situazione a macchia di leopardo per cui, per risolvere la situazione di stallo, la legge regionale è stata





Consiglio Regionale della Calabria

emendata con l'art. 6 bis introdotto dalla l.r. 54/2017 rubricato "Disposizioni per assicurare l'immediato avvio della comunità d'ambito" che ha enucleato le fasi e i tempi per la costituzione e operatività delle comunità d'ambito e il subentro nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento: per cui entro il 31 gennaio 2018 si sarebbero dovute costituire tutte le Comunità d'Ambito e entro il 30.06.2018 sarebbe dovuto avvenire il subentro nei contratti.

Il citato articolo demandava anche al Dipartimento Ambiente la definizione di un cronoprogramma attuativo delle attività da svolgere prevedendo altresì l'esercizio da parte della Regione dei poteri sostitutivi disciplinati dall'art. 2 bis della legge anch'esso introdotto dalla l.r. 54/2017.

Dal gennaio 2018 è iniziata pertanto una frenetica attività che ha visto gli uffici regionali fortemente impegnati a far sì che le previsioni normative venissero attuate nei tempi previsti.

Già in data 29 dicembre 2017 veniva convocata la prima riunione per la prima decade del gennaio 2018 con all'ordine del giorno la stesura condivisa del cronoprogramma attuativo. Difatti il cronoprogramma delle attività da svolgere con i relativi termini temporali è stato trasmesso, a valle della riunione tenutasi il 15 gennaio 2018, con nota prot. n. 16676 del 17 gennaio 2018,

Nonostante gli incontri con cadenza mensile e i continui solleciti per il rispetto delle attività condivise, nella prima decade del maggio 2018 la Regione è stata costretta a esercitare i poteri sostitutivi con la nomina di commissari ad acta per completare il processo di adesione alle Comunità d'Ambito.

Dalla riunione del 30 maggio 2018 è però emerso in modo chiaro che il ritardo accumulato nelle attività propedeutiche alla piena operatività delle Comunità d'Ambito avrebbe determinato la necessità di una proroga del termine del 30.06.2018 per il subentro nei contratti di gestione degli impianti e la definitiva assunzione della titolarità nell'organizzazione e gestione di tutto il ciclo.

I Comuni, attraverso i rappresentanti dell'ANCI, con nota n. 80 del 20/06/2018, hanno quindi chiesto la proroga del termine del subentro nella titolarità dei contratti di gestione al 01/01/2019, assumendo l'impegno di ratificarli entro il 30 novembre 2018. La Regione, in riscontro alla richiesta, con la nota prot. n. 216628 del 21 giugno 2018, ha preteso quale ulteriore garanzia l'assunzione di specifico impegno da parte dei Presidenti delle Comunità d'Ambito che sancisse il rispetto della nuova tempistica, impegno contenuto nella nota n. 250719 del 18-7-2018.

Si è giunti pertanto all'emanazione della l.r. 29/2018 che dispone la proroga del termine del subentro nei contratti di gestione al 01.01.2019.

Conseguentemente, sulla scorta di un nuovo cronoprogramma stringente, trasmesso ai Comuni nel luglio 2018, sono stati ripresi gli incontri cadenzati con i rappresentanti delle Comunità d'Ambito.

L'accompagnamento e affiancamento condotto dalla Regione in questa seconda fase ha riguardato essenzialmente:





Consiglio Regionale della Calabria

- la costruzione condivisa della "tariffa" perequata a livello provinciale sulla base dei costi gestionali per il trattamento dei rifiuti e la chiusura del ciclo;
- la disamina dei contratti di gestione con gli impianti pubblici e privati e la puntuale trasmissione dei contratti;
- la produzione e condivisione di una serie di atti necessari all'operatività del sistema (protocolli di intesa tra le comunità d'ambito per l'utilizzo di impianti extra-bacino; protocollo di intesa per l'utilizzo del termovalorizzatore di Gioia Tauro, autorizzazioni all'uso degli impianti di proprietà regionale; schema tipo di delibera comunale per il subentro nei contratti di gestione);
- la trasmissione dei dati conoscitivi sull'attuale distribuzione dei flussi dell'organico e del rifiuto urbano residuo.

Inoltre nei vari incontri la Regione ha sempre garantito alle Comunità d'Ambito, l'affiancamento e il supporto del personale regionale anche successivamente al subentro nei contratti di gestione.

Di fatto, compiuti tutti gli atti propedeutici a garantire l'operatività delle Comunità d'Ambito, nella riunione del 6 novembre 2018, la Regione necessariamente ha formalizzato la chiusura delle attività di accompagnamento prendendo atto che il processo di riforma oltre che essere cogente dal punto di vista ordinamentale è anche irreversibile, anticipando che la mancata ratifica dei contratti di gestione da parte dei Comuni determinerà l'attivazione dei poteri sostitutivi.

Con apposita corrispondenza venivano quindi dettate modalità operative in merito alla sottoscrizione dei contratti con i gestori privati, in scadenza al 31 dicembre 2018, raccomandando ai comuni di provvedere ad assicurare la continuità amministrativa, gestionale ed economica di un servizio pubblico essenziale quale quello di trattamento dei rifiuti.

A tale ultimo fine con la missiva del 21-12-2018, nel comunicare il subentro ope legis con decorrenza 1-1-2019 nei contratti in scadenza nel corso del 2019, si invitavano le società titolari di contratti in scadenza al 31.12.2018 ad assicurare continuità nell'accettazione dei rifiuti nelle more che giungesse a conclusione il laborioso e complesso riordino del servizio e la sottoscrizione, da parte dei Comuni, dei nuovi contratti, evidenziando al contempo le conseguenze nefaste che sarebbero scaturite dall'interruzione di un servizio pubblico essenziale.

Tuttavia a decorrere dall'1 gennaio 2019, non tutti i comuni calabresi si sono dimostrati pronti all'esercizio delle funzioni loro spettanti per legge, anzi, taluni di essi, nonostante i numerosi incontri e la molteplice corrispondenza, si sono dimostrati assolutamente impreparati al subentro.

Dal canto loro, anche le Comunità non si sono apprestate per tempo con la necessaria organizzazione tecnico-amministrativa, in grado di effettuare il coordinamento con gli uffici tecnici comunali, con il rischio di far sprofondare la raccolta dei rifiuti nella completa paralisi.

Tale situazione di estrema difficoltà si è appalesata in due distinte riunioni del 3 gennaio 2019, tenutesi presso la Cittadella regionale alla presenza dei gestori privati, allorquando si è potuto constatare che nessun contratto era stato





Consiglio Regionale della Calabria

sottoscritto dai Comuni con detti gestori i quali evidentemente erano impossibilitati ad accettare i rifiuti nei loro impianti.

Al fine pertanto di evitare il blocco del ciclo di gestione dei rifiuti, con conseguenze disastrose sull'ambiente e sulla salute dei cittadini calabresi dovute all'accumularsi indiscriminato dei rifiuti lungo le strade cittadine, in data 7 gennaio 2019 si è tenuto altro incontro con tutti gli attori (Regione, Presidenti ATO, Presidenti Anci e gestori privati) del processo di riordino del sistema di gestione dei rifiuti. Durante tale incontro si è convenuto - su espressa richiesta del Presidente dell'ANCI — che le comunità d'Ambito possano avvalersi dell'accompagnamento e del supporto della Regione nell'effettivo processo di subentro nella titolarità delle competenze, anche attraverso la delega all'esercizio delle funzioni connesse, per il tempo necessario (max 12 mesi) affinché le singole Comunità d'Ambito ed i comuni acquisiscano quella capacità tecnico-amministrativa adeguata per assicurare il corretto governo dell'intera filiera della gestione integrata dei rifiuti.

Dal punto di vista operativo, il Presidente dell'Anci regionale, ha quindi proposto che:

- a) i comuni devono sottoscrivere i contratti di gestione degli impianti, assumendone il conseguente impegno finanziario;
- b) ad avvenuta sottoscrizione, le Comunità d'Ambito possono delegare, per il tempo che riterranno opportuno, nel limite della data del 31-12-2018, la Regione per la gestione dei contratti di servizio;
- c) i comuni devono assicurare un flusso di cassa continuo, per consentire alla Regione il costante pagamento dei gestori;
- d) la mancata emissione della delibera comunale di subentro nella titolarità dei contratti ovvero la mancata sottoscrizione dei contratti di gestione comporterà la nomina dei commissari ad acta, da parte della Regione;
- e) il mancato puntuale pagamento della tariffa comporterà l'immediata nomina, da parte della Regione, dei commissari ad acta.

Conclusioni:

Indubbiamente il processo di riordino del settore dei rifiuti, con il pieno rientro delle competenze agli Enti locali, registra una certa resistenza, che caratterizza la costituzione dei modelli di governance di tipo associativo in tutto il panorama nazionale, in riferimento sia all'obbligatorietà della gestione associata dei piccoli comuni, sia ai settori dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica (idrico, rifiuti, trasporto pubblico locale).

Tale circostanza, per i servizi pubblici di rilevanza economica ha indotto il legislatore all'espressa previsione dell'obbligatorietà dell'adesione degli enti locali all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, con l'emendamento al comma 1 bis dell'art. 3 bis della legge 148/2011, operato dall'art. 1 comma 609 della legge 190/2014 (finanziaria 2015).

Sino ad oggi, non sono bastati gli innumerevoli incontri con i comuni calabresi in un primo tempo volti a portare a compimento il processo di aggregazione





Consiglio Regionale della Calabria

attraverso l'adesione di tutti i Comuni all'ente di governo dell'ambito e successivamente per addivenire alla piena operatività della Comunità d'Ambito - per pervenire, nei tempi stabiliti e con processi ordinari, al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento.

D'altronde la situazione che si era profilata con l'inizio del 2019, rischiava di portare al collasso del sistema: la mancata definizione e sottoscrizione dei contratti con i gestori privati, che oggi assicurano il trattamento di un quarto dei rifiuti prodotti dai comuni calabresi, avrebbe comportato, in breve tempo, l'accumulo di svariate migliaia di tonnellate di rifiuti per le vie cittadine, con immediato ed evidente nocumento per la salute umana e per l'ambiente.

E' apparso allora plausibile accompagnare ulteriormente il passaggio agli enti locali, accettando la richiesta da questi avanzata ovvero di fornire loro, qualora lo ritenessero opportuno, la possibilità di delegare alla Regione la sola gestione dei contratti di gestione, rimanendone la titolarità in capo ai medesimi. Ovviamente ciò potrà avvenire solo con la certezza che i Comuni assicurino il necessario flusso di cassa, così da poter garantire il continuo e costante pagamento dei gestori.

E' indubbio, comunque, che trattasi di un avvenimento storico: i comuni, dopo circa 25 anni, ritornano titolari dei contratti di gestione degli impianti.

L'articolo 1 del disegno di legge in oggetto prevede, innanzitutto, l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 6 bis della l.r. n. 14/2014, riferiti a termini già spirati. Viene, altresì, modificato il comma 3 del medesimo articolo prevedendo che la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 bis nei confronti degli enti locali, aderenti alle rispettive Comunità d'ambito di cui all'articolo 4, che alla data di entrata in vigore della modifica in questione non siano subentrati ad essa nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero non abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori.

Per esigenze di coordinamento formale si prevede, infine, di sostituire, nel comma 5 dell'articolo 6 bis, il riferimento al comma 2 con quello al comma 3.

Il disegno di legge prevede, inoltre, sempre all'articolo 1, l'inserimento, nella l.r. n. 14/2014, di un articolo 6 ter, a mente del quale, al fine di assicurare efficienza e continuità nell'espletamento delle attività di trattamento dei rifiuti urbani nella prima fase di operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali, le comunità d'ambito possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla suddetta gestione del servizio di trattamento.

La delega - che potrà essere conferita solo dopo che gli enti locali aderenti alle Comunità d'ambito siano subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori - ha natura facoltativa e le comunità che intenderanno avvalersene potranno individuare lo specifico oggetto, i contenuti e l'estensione, anche temporale nei limiti suddetti. Ciò in considerazione della non omogeneità delle situazioni caratterizzanti i diversi ambiti territoriali. La medesima delega non potrà





Consiglio Regionale della Calabria

protrarsi oltre il 31 dicembre 2019 e sarà regolata sulla base di un accordo tra P.A. ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241.

Detto articolo 6 ter prevede, inoltre, che, prima della sottoscrizione dell'accordo, gli enti locali aderenti alle Comunità d'ambito dispongano con formale provvedimento il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale e accettino espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 2 bis, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.

Al fine di dare certezza al trasferimento delle risorse, è prevista l'inefficacia della delega se, per un Ambito Territoriale, non sia stato trasferito semestralmente almeno l'ottanta per cento delle risorse corrispondenti al costo del servizio sostenuto, con conseguente riappropriazione della gestione del servizio da parte della Comunità d'ambito.

Al verificarsi dei relativi presupposti la cessazione degli effetti della delega è comunicata alla Comunità d'ambito con atto congiunto dei dipartimenti regionali competenti in materia di ambiente e di bilancio.

Al fine, inoltre, di assicurare copertura integrale degli oneri sostenuti dalla Regione, si prevede che la Giunta regionale determini, per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, il costo del servizio di trattamento relativo al periodo di esercizio della delega, con obbligo per i comuni di corrispondere gli eventuali conguagli.

La proposta di legge prevede variazioni di bilancio, necessarie a garantire la copertura finanziaria, così come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge medesimo.

Infine, l'articolo 3 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Relazione Tecnico Finanziaria

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Tipologia della proposta di legge

La legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 ha dettato disposizioni per il riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria.

L'articolo 6 bis della citata legge regionale ha, in particolare, dettato disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito di cui all'articolo 1,





Consiglio Regionale della Calabria

comma 2, lettera d) della medesima legge regionale, fissando al 31 dicembre 2018 il termine per il subentro delle comunità alla regione, nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento.

Negli ultimi mesi dell'anno 2018 si è completata la costituzione delle comunità di ambito e l'adesione dei comuni agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con la conseguenza che sono pienamente operative le previsioni della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14.

Tuttavia a decorrere dall'1 gennaio 2019, non tutti i comuni calabresi si sono dimostrati pronti all'esercizio delle funzioni loro spettanti per legge, anzi, taluni di essi, nonostante i numerosi incontri e la molteplice corrispondenza, si sono dimostrati assolutamente impreparati al subentro.

Dal canto loro, anche le Comunità non si sono apprestate per tempo con la necessaria organizzazione tecnico-amministrativa, in grado di effettuare il coordinamento con gli uffici tecnici comunali, con il rischio di far sprofondare la raccolta dei rifiuti nella completa paralisi.

Tale situazione di estrema difficoltà si è appalesata in due distinte riunioni del 3 gennaio 2019, tenutesi presso la Cittadella regionale alla presenza dei gestori privati, allorquando si è potuto constatare che nessun contratto era stato sottoscritto dai Comuni con detti gestori i quali evidentemente erano impossibilitati ad accettare i rifiuti nei loro impianti.

Al fine pertanto di evitare il blocco del ciclo di gestione dei rifiuti, con conseguenze disastrose sull'ambiente e sulla salute dei cittadini calabresi dovute all'accumularsi indiscriminato dei rifiuti lungo le strade cittadine, in data 7 gennaio 2019 si è tenuto altro incontro con tutti gli attori (Regione, Presidenti ATO, Presidenti Anci e gestori privati) del processo di riordino del sistema di gestione dei rifiuti. Durante tale incontro si è convenuto - su espressa richiesta del Presidente dell'ANCI — che le comunità d'Ambito possano avvalersi dell'accompagnamento e del supporto della Regione nell'effettivo processo di subentro nella titolarità delle competenze, anche attraverso la delega all'esercizio delle funzioni connesse alla gestione dei singoli contratti, per il tempo necessario (max sino al 31-12-2019) affinché le singole Comunità d'Ambito ed i comuni acquisiscano quella capacità tecnico-amministrativa adeguata per assicurare il corretto governo dell'intera filiera della gestione integrata dei rifiuti.

E' apparso allora plausibile accompagnare ulteriormente il passaggio agli enti locali, accettando la richiesta da questi avanzata ovvero di fornire loro, qualora lo ritenessero opportuno, la possibilità di delegare alla Regione la sola gestione dei contratti di gestione, rimanendone la titolarità in capo ai medesimi, per un periodo massimo sino al 31-12-2019. Ovviamente ciò potrà avvenire solo con la certezza che i Comuni assicurino il necessario flusso di cassa, così da poter garantire il continuo e costante pagamento dei gestori.

La delega potrà essere richiesta solo da quelle Comunità d'ambito nelle quali i comuni associati siano subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori degli





Consiglio Regionale della Calabria

impianti di trattamento, ovvero abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori, e che quindi ne avranno già assunto l'impegno di spesa.

Occorre pertanto garantire che la delega possa essere gestita in totale autofinanziamento da parte dei Comuni. La norma contiene allora tutta una serie di controlli ed adempimenti in grado di assicurare l'effettiva e tempestiva riscossione delle somme a copertura degli oneri da anticipare.

A tal fine, è previsto che gli enti locali dispongano con formale provvedimento il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse, corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale e accettino espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2 bis della legge regionale 14/2014, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.

Solo ad avvenuta adozione del predetto provvedimento di trasferimento delle somme, potrà essere stipulato l'accordo di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge, all'interno del quale regolare tempi e modalità di esercizio della delega.

In ogni caso, fermo restando l'intervento sostitutivo predetto, ove per ciascuno degli Ambiti Territoriali Ottimali non venga trasferito semestralmente alla Regione Calabria almeno l'ottanta per cento delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale, la delega conferita dalla relativa Comunità d'ambito diviene inefficace con rientro della gestione dei contratti nella competenza delle Comunità d'Ambito. Al fine di assicurare copertura integrale degli oneri sostenuti dalla Regione e nell'ottica di facilitare l'attività delle Comunità in ordine alla determinazione dei costi, è previsto il continuo controllo delle spese sostenute dalla regione, mediante la valutazione, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, del costo del servizio di trattamento relativo al periodo di esercizio della delega, con determinazione degli eventuali conguagli da effettuarsi a cura dei comuni, con cadenza bimestrale.

Infine sarà operato un conguaglio finale ad avvenuta naturale scadenza delle delega.

Oneri finanziari

Analisi quantitativa

a) Articolo 1 - Oneri finanziari - Elementi e criteri

Il previsto art. 6 ter alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, come detto, prevede la delega alla gestione dei contratti con i gestori degli impianti di trattamento, con onere a carico dei comuni. I Comuni infatti dovranno trasferire al bilancio regionale, con cadenza bimestrale, le risorse corrispondenti ai costi






Consiglio Regionale della Calabria

sostenuti. Tali risorse dovranno trovare allora corrispondenza nel bilancio regionale. Per la quantificazione di tali oneri, si possono assumere le seguenti ipotesi:

- 1) Produzione regionale complessiva di rifiuti pari al valore del 2017 (773.789,53 t — dato Ispra 2018);
 - 2) Raccolta differenziata al valore medio regionale programmato del 50%, cui corrisponde un quantitativo medio di rifiuto urbano indifferenziato da trattare annualmente pari a circa 386.894,77 t;
 - 3) Costo di gestione degli impianti pubblici di trattamento valutato sulla scorta dei quadri economici di spesa conseguenti alle aggiudicazioni definitive effettuate (impianti di Crotona, Rossano, Gioia Tauro, Siderno, Reggio Calabria, Catanzaro) ovvero alle gare in corso (Lamezia Terme, conferimenti scarti fuori Regione);
 - 4) Funzionamento a regime del termovalorizzatore di Gioia Tauro;
 - 5) Utilizzo degli impianti privati in virtù dell'avvenuta proroga del termine dell'efficacia dell'art. 2 bis della legge regionale n. 18/2013;
 - 6) Costo di gestione degli impianti privati di trattamento sulla scorta dei contratti in essere;
 - 7) Utilizzo di discariche in ambito regionale per il conferimento degli scarti di lavorazione pubbliche (Cassano allo Jonio) e private (Crotona)];
 - 8) Previsione di maggior costi per far fronte alle attività straordinarie connesse con l'esigenza di assicurare il funzionamento degli impianti nel mentre si realizzano i lavori di revamping;
 - 9) Riconoscimento dei benefit ai comuni sedi di impianti di trattamento pubblico o privato asservito al servizio pubblico ovvero sedi di impianti pubblici di smaltimento, per come riconosciuti dalla DGR n. 584/2017;
 - 10) Previsione di una congrua quota per imprevisti;
 - 11) Previsione di una quota per le spese correnti di post-gestione di alcune discariche pubbliche dismesse, a suo tempo a servizio del sistema regionale.
- Il tutto per come analiticamente riportato nelle tabelle che seguono, suddivise per categoria merceologica.

• Rifiuti indifferenziati

DETERMINAZIONE COSTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI	
ANNO 2019	
RIFIUTI INDIFFERENZIATI (cer 20.03.01)	
ANALISI DEI COSTI E DETERMINAZIONE TARIFFA	
STIMA PROD. TOTALE RU 2019 (come Anno 2017 - Dato Ispra 2018)	773.789,53
STIMA RACCOLTA DIFFERENZIATA 2019	386.894,77
STIMA PRODUZIONE IW INDIFFERENZIATO 2019	386.894,77






Consiglio Regionale della Calabria

COSTO PRESUNTO GESTIONE PER CONFERIMENTO IN	compreso smaltimento scarti quota gestore)
Centro di costo	Costo (€)
Lamezia terme - gestione+smaltimento scarti)	8547440,00
Catanzaro - gestione (linea RSU)	5480.200,00
Rende gestione (netto CDR)	6.930 589,53
Rossano (gestione + oneri totali smaltimento-ecotassa)	5.014 680,00
Crotone - Gestione	1.776.060,00
Sidereo (gestione + oneri totali smaltimento)	5.077.864,00
Gioia Tauro (gestione + oneri totali smaltimento)	5345.120,00
Reggio Calabria – Sambatello (gest e trasporti)	3.029.671,68
TOTALE gestione	41.201.625,21

COSTO PRESUNTO CONFERIMENTO SCARTI IN IMPIANTI extra REGIONALI	
Provenienza	Costo (e)
Catanzaro - recupero cdr	2.618.000,00
Rende - Smaltimento scarti con trasporto ed ecotassa	2.126.213,92
Rende - Smaltimento Fos con trasporto ed ecotassa	3.601.546,02
Rossano ecotassa	364.320,00
Crotone - Smaltimento scarti con trasporto ed ecotassa	2.054.002,50
Crotone - Recupero CDR	1.437.801,75
Ulteriori oneri - Smaltimento scarti con trasporto ed ecotassa	4.675.000,00
TOTALE Smaltimento	16.876.884,19

COSTO RICONOSCIMENTO DISAGIO AMBIENTALE COMUNI SEDI DI INIPIANTO/DISCARICA PUBBLICA	
Destinazione	Tritale costo incentivo
comuni sede impianto - tal quale - no vicino aree pregio	794.473,83
comuni sede impianto - tal quale - vicino aree pregio	1.710.000,00
comuni limitrofi sede impianto - tal quale -no aree pregio	397.236,91
comuni limitrofi sede impianto - tal quale - aree pregio	855.000,00
comuni sede impianto TMV	840.000,00
comuni limitrofi sede im.p4anto TMV	420.000,00
Discarica pubblica - conferimento scarti (190501; 190503; 191212)	140.000,00
TOTALE PER DISAGIO AMBIENTALE	5.136.710,74





Consiglio Regionale della Calabria

ULTERIORI ONERI	
Voce di costo	Totale costo (€)
Smaltimento percolato e post-gestione disc. Casignana	300.000,00
Smaltimento percolato e post-gestione disc. Gioia T. (ex TEC)	600.000,00
Smaltimento percolato e post-gestione disc. Catanzaro	600.000,00
Caratterizzazione discarica Melicuccà	100.000,00
Guardiania discarica melicuccà	198.000,00
Fondo di riserva - oneri vari	3.194.318,02
TOTALE ULTERIORI ONERI	4.992.318,02

COSTO TOTALE ANNUO PRESUNTO	68.227.538,15
------------------------------------	----------------------

In conto tondo si ha un costo di 68.300.000,00 euro annue.

• Rifiuti organici da raccolta differenziata

Il costo di trattamento della frazione umida da RD risulta fortemente condizionato dal grado di impurezza del rifiuto. Se il rifiuto proviene all'impianto "sporco" aumenteranno i costi di gestione evidentemente legati allo smaltimento degli scarti di processo. L'ideale sarebbe un rifiuto con percentuali di impurità non superiori al 5%. Valori maggiori, ma comunque contenuti entro il 10%, fanno mediamente aumentare il costo di trattamento di circa 2-4 €/t per ogni punto di "sporcizia". In ogni caso, se il grado di impurezza è superiore al 10%, il Piano regionale dei Rifiuti ne prevede il declassamento a tal quale.

I conferimenti dei comuni nel corso degli anni 2016-2017, hanno fatto registrare un dato medio del 7,5 %, e ad esso si è fatto riferimento nella valutazione della tariffa.

Nella tabella che segue il dettaglio delle valutazioni.

DETERMINAZIONE COSTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI	
ANNO 2009	
RIFIUTI ORGANICI (CER 20.01.08)	
REGIONE	
ANALISI DEI COSTI	
PRODUZIONE TOTALE RIFIUTI URBANI 2015	773.789,53
RACCOLTA DIFFERENZIATA	386.894,77
PRODUZIONE ORGANICO	174.102,64
Grado impurezza ipotizzato	





Consiglio Regionale della Calabria

COSTO PRESUNTO GESTIONE PER CONFERIMENTO IN IMPIANTI PUBBLICI	
Impianto	Costo
Rossano (cer 200108, 200302)	509.960,00
Crotone (stime)	484.704,00
Siderno	709.040,04
Lamezia terme	1.355.200,00
TOTALE PARZIALE	3.058.898,04
Crotone (smaltimento ed ecotassa)	357.726,60
TOTALE	3.416.624,64

COSTO PRESUNTO GESTIONE PER CONFERIMENTO IN IMPIANTI PRIVATI	
Impianto	Costo
Vazzano	2.250.600,00
Ecovale	264.000,00
Ecorecupero	264.000,00
Rende	8.916.201,78
TOTALE	11.694.801,78

COSTO PRESUNTO GESTIONE COMPLESSIVA	
Impianto	Costo
TUTTI	15.111.426,42

ULTERIORI ONERI	
	Importo unitario (€/t)
benefit comuni sede impianto - no vicino aree pregio	520.313,22
comuni sede impianto - tal quale - vicino aree pregio	525.300,00
comuni limitrofi sede impianto - no aree pregio	260.156,61
comuni limitrofi sede impianto - vicino aree pregio	261.650,00
Fondo di riserva	1.511.142,64
TOTALE	3.079.362,47

DETERMINAZIONE COSTO ANNUO	
COSTO TOTALE PRESUNTO	€ 18.190.988,89

In conto fondo il costo per il trattamento dell'umido è pari a 18.200.000,00 euro annue.





- Rifiuti secchi da raccolta differenziata

Gli impianti pubblici di Siderno, Crotona, Rossano e Catanzaro sono dotati di una linea (piattaforma) di valorizzazione della frazione secca da raccolta differenziata. Allo stato attuale sono attive quelle di Catanzaro (dal 2012) e di Siderno (dal marzo 2017).

Per tali piattaforme, ed in particolare per quella di Siderno, sono stati definiti gli standard di svolgimento del servizio e, conseguentemente, la tariffa da riconoscere al gestore per l'espletamento delle attività di valorizzazione.

Il costo annuo complessivo del servizio è stato quindi stimato in 863.000 €.

In conclusione, il costo annuo complessivo del servizio, sulla scorta delle indicazioni sopra richiamate, è determinato in 87.363.000,00 euro annue (68.300.000,00+18.200.000+863.000,00).

Previsione d'incasso.

Come detto, il costo presunto, per come sopra determinato, sarà sopportato interamente dai Comuni, titolari dei contratti di servizio, che verseranno, su base bimestrale, sul bilancio regionale, le necessarie risorse.

La determinazione della quota da imputare a ciascun comune avverrà mediante delibera di Giunta regionale che determinerà, per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, il costo del servizio di trattamento relativo al periodo di esercizio della delega. I previsti congruaggi, su base bimestrale ed alla fine della delega, assicureranno il rientro dalla totalità del costo sostenuto.


b) Articolo 2 - Oneri finanziari - Elementi e criteri

L'articolo contiene l'espressa previsione degli oneri finanziari scaturenti dall'applicazione dell'articolo 1 e l'individuazione del capitolo del bilancio regionale. Per come sopra riferito, occorre allocare nel bilancio regionale, l'importo di euro 87.363.000,00 per l'annualità 2019 da iscrivere alla Missione 0.9, Programma 0.3 (U0903) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, annualità 2019.

L'articolo contiene anche la previsione della copertura finanziaria assicurata dalle entrate derivanti dai versamenti comunali, da iscrivere al Titolo 3, Tipologia 500, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2019-2021, annualità 2019.

IL SEGRETARIO

F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





Art. 1

(Modifiche alla l.r. 14/2014)

1. La legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è così modificata:

a) all'articolo 6 bis:

1) sono abrogati i commi 1 e 2;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3, La Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 bis nei confronti degli enti locali, aderenti alle rispettive Comunità d'ambito di cui all'articolo 4, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano subentrati ad essa nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero non abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori.”;

3) al comma 5 le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”;

b) dopo l'articolo 6 bis è inserito il seguente:

“Art. 6 ter

(Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani)

1. Al fine di assicurare efficienza e continuità nell'espletamento delle attività di trattamento dei rifiuti urbani nella prima fase di operatività degli ATO, le Comunità nelle quali gli enti locali aderenti siano subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori, possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento. La delega non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2019.

2. Con accordo tra la Regione Calabria e le Comunità, ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono individuate le funzioni delegate e sono regolati tempi e modalità di esercizio della delega di cui al comma 1.

3. Prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2, gli enti locali aderenti alle Comunità dispongono, con formale provvedimento, il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale e accettano espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 2 bis, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.

4. Fermo restando l'intervento sostitutivo di cui al comma 3, ove per un ATO non venga trasferito semestralmente alla Regione Calabria almeno l'ottanta





Consiglio Regionale della Calabria

per cento delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento individuato con deliberazione della Giunta regionale, la delega conferita dalla relativa Comunità diviene inefficace. Con atto congiunto dei dipartimenti regionali competenti in materia di ambiente e di bilancio, la cessazione degli effetti della delega è comunicata alla Comunità, che provvede a gestire il servizio di trattamento secondo le disposizioni della presente legge con decorrenza da tale comunicazione.

5. Al fine di assicurare copertura integrale degli oneri sostenuti dalla Regione, la Giunta regionale determina, per ciascun ATO, il costo del servizio di trattamento relativo al periodo di esercizio della delega di cui al comma 1. Gli enti locali aderenti all'ambito corrispondono gli eventuali conguagli con le modalità di cui al comma 3.”.

Art. 2
(Variazione finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge derivano maggiori oneri a carico dell'annualità 2019 del bilancio regionale 2019-2021, quantificati in euro 87.363.000,00, da iscrivere alla Missione 09, Programma 03 (U 09.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, si provvede con le entrate derivanti dai versamenti dei Comuni effettuati ai sensi dell'articolo 1, da iscrivere al Titolo 3, Tipologia 500, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2019-2021, annualità 2019.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni all'annualità 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 17 pagine.
Reggio Calabria, 25 gennaio 2019



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)